

Nota in materia di *par condicio*, relativa alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto per il giorno 29 marzo 2020.

Destinatari: Emittenti radiotelevisive locali piemontesi Uffici comunicazione Partiti politici



Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto il referendum popolare confermativo i cui comizi sono convocati per il giorno 29 marzo 2020.

In data 13 febbraio 2020 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom o Autorità) ha pubblicato la delibera n. 52/20/CONS recante *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto per il giorno 29 marzo 2020.*

Con la presente nota si intende brevemente richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti attraverso cui si attua la *par condicio* da parte delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva locale sonora privata.

Nei **programmi di informazione** (telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica) le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum*, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

Pur rimanendo salva per le emittenti la libertà di cui sopra, in queste trasmissioni è, tuttavia, vietato fornire anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto, da limitarsi esclusivamente ai programmi di comunicazione politica ed ai messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP) o messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG).

Relativamente ai **programmi di comunicazione politica** (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste), come definiti all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria dedicati ai temi propri del quesito referendario, gli stessi devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici,



favorevoli o contrari al quesito referendario. Tutto ciò anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione, garantendo altresì un'equilibrata parità di genere.

In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. L'eventuale rinuncia a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto o di uno o più partecipanti per una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, **ma non** determina un aumento dei tempi a essi spettanti. In tale caso, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

I calendari di queste trasmissioni devono essere comunicati <u>almeno sette giorni prima</u>, anche mezzo posta elettronica certificata, al Corecom (corecom@cert.cr.piemonte.it) che ne informa l'Autorità.

Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui al comma 1, dell'art. 10, della delibera Agcom 52/20/CONS, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Con riguardo ai messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono offrire questi spazi sono tenuti all'osservanza dell'art. 15, della delibera Agcom n. 52/20/CONS.

Relativamente ai <u>messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG)</u>, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere MAG per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario.

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera Agcom n. 52/20/CONS, le emittenti radiotelevisive locali che intendono trasmette i MAG sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 della sopra citata delibera.

Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3, della delibera Agcom n. 52/20/CONS, <u>i soggetti politici</u> di cui all'art. 2, comma 1 della stessa delibera, interessati a trasmettere messaggi autogestiti, comunicano le proprie richieste,



anche a mezzo posta elettronica certificata, <u>alle emittenti e al competente Comitato regionale</u> <u>per le comunicazioni</u>, che ne informa l'Autorità.